

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 134  
Bellinzona, 18 novembre

56/2008

## Regolamento di applicazione della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992; modifica

(dell'11 novembre 2008)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sulle imposte e tasse di circolazione del 9 febbraio 1977 e relative modifiche;

#### decreta:

I.

Il Regolamento di applicazione della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992 è così modificato:

Ecoincentivi ed  
esoneri  
1. Standard mi-  
nimi

**Art. 1a (nuovo)** All'imposta delle automobili la cui prima immatricolazione è antecedente all'entrata in vigore (01.10.1987) dell'Ordinanza federale sull'emissione di gas di scarico degli autoveicoli del 15.11.1986, e che non sono classificati come veicoli d'epoca, è applicato un supplemento del 30%.

2. Coefficiente di moltiplica-  
zione  
a) Definizione

**Art. 1b (nuovo)** L'imposta delle automobili la cui prima entrata in circolazione è successiva al 1° gennaio 2009 è data dall'importo calcolato in base all'art. 1 cpv. 1 let. e LImp, moltiplicato per i seguenti coefficienti di moltiplicazione:

K = 0.5 se categoria energetica (cat.) A e  $\text{CO}_2 \leq 140 \text{ g/km}$  e, in caso di carburante diesel, con filtro antiparticolato indicato nel certificato di omologazione

K = 1 se cat. A e  $\text{CO}_2 > 140 \text{ g/km}$  oppure, in caso di carburante diesel, senza filtro antiparticolato indicato nel certificato di omologazione

K = 1 se cat. B, C, D, E

K = 1.2 se cat. F

K = 1.5 se cat. G

b) Casi partico-  
lari

**Art. 1c (nuovo)** <sup>1</sup>Nei casi in cui non fosse possibile abbinare con certezza un veicolo ad una variante sull'approvazione del tipo, verrà privilegiata la variante più favorevole al detentore.

<sup>2</sup>La modifica dell'imposizione è sempre possibile sulla base di nuovi elementi accertati.

<sup>3</sup>La Sezione della circolazione è incaricata di emanare Direttive per la gestione di singoli casi in cui non fosse possibile determinare l'appartenenza ad una determinata categoria energetica.

c) Cambio di categoria energetica in generale

**Art. 1d (nuovo)** <sup>1</sup>La riduzione dell'imposta (bonus) viene garantita per le due imposizioni successive all'anno di immatricolazione, anche nel caso in cui nel frattempo sia intervenuto il passaggio ad altra categoria energetica, riservata l'applicazione dell'art. 1e.

<sup>2</sup>L'aumento dell'imposta (malus) viene calcolato in base alla categoria energetica d'appartenenza al 1° gennaio.

d) Cambio di categoria energetica in caso di cambio di detentore

**Art. 1e (nuovo)** In caso di cambio detentore l'imposta viene calcolata in base alla categoria energetica d'appartenenza al 1° gennaio dell'anno in cui avviene il cambiamento del detentore.

3. Adeguamento del coefficiente di moltiplicazione  
a) Definizione della neutralità

**Art. 1f (nuovo)** <sup>1</sup>Per neutralità finanziaria dell'imposta di circolazione si intende che l'importo incassato con l'introduzione degli ecoincentivi è identico a quello che sarebbe stato incassato senza ecoincentivi, maggiorato dell'importo previsto per la promozione della misura; le eventuali differenze maturate vengono ogni volta riportate all'anno successivo.

<sup>2</sup>Il calcolo viene effettuato sulla base del parco veicoli al 30 settembre dell'anno precedente.

## Art. 2 let. 1

l) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale.

Tecniche di trazione o combustibile alternativi

## Art. 2a (nuovo)

<sup>1</sup>I seguenti generi di veicoli sono esonerati dall'imposta di circolazione:

- a) i veicoli elettrici al 100%;
- b) i veicoli ibridi (con elettrico) al 50%;
- c) i veicoli a gas naturale o GPL al 25%.

<sup>2</sup>I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi di cui all'art. 1b.

<sup>3</sup>L'imposta di base dei veicoli ibridi viene calcolata secondo la potenza più elevata.

<sup>4</sup>La Sezione della circolazione ha la facoltà di esonerare dal pagamento dell'imposta ulteriori veicoli, qualora sia provata un'equivalente efficienza energetica ed ambientale.

## II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Bellinzona, 11 novembre 2008

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**